

TI_GERICHTE 80.2017.189 vom 28. Juni 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.189

FR: TI_GERICHTE 80.2017.189 du 28 juin 2017

IT: TI_GERICHTE 80.2017.189 del 28 giugno 2017

Regeste

Deduzioni: riscatto di anni di assicurazione nel 2° Pilastro, contemporanea riscossione di capitale della previdenza individuale vincolata (3a), elusione d'imposta

Erwägungen

E. 4.1

La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi "per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale". Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di pilastro 3a: a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che: aa) sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e ab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza; b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio. La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata pilastro 3b; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 228).

E. 4.2

L'art. 3 cpv. 1 OPP 3 prevede che le prestazioni di vecchiaia possano essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento

dell'età ordinaria della rendita AVS. Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto, fra gli altri casi, perché l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in un'istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza (art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3). La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio; l'acquisizione di partecipazioni a una proprietà d'abitazione per uso proprio; la restituzione di mutui ipotecari (art. 3 cpv. 3 OPP 3).

E. 4.3

Se i fondi del pilastro 3a sono impiegati per il riscatto di anni contributivi nella previdenza professionale (2° pilastro), l'aver di previdenza deve essere trasferito direttamente dall'istituto di previdenza del pilastro 3a all'istituto di previdenza del secondo pilastro. Tale trasferimento è neutrale dal profilo fiscale. Poiché l'aver in oggetto non è imponibile al momento del suo trasferimento, non è necessario notificare all'AFC la prestazione in capitale. D'altra parte l'importo del riscatto non può essere dedotto fiscalmente, ragione per cui non occorre un'attestazione relativa agli importi riscattati (cfr. la Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008: Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a, par. 6.3; nello stesso senso Conferenza fiscale svizzera, *Prévoyance et impôts*, A.8.2.1 e B.6.2.1). Quello disciplinato dall'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 è dunque un caso di libero passaggio, che non comporta la scadenza della prestazione di vecchiaia. Esso presuppone tuttavia il trasferimento diretto all'istituto di previdenza, mentre il pagamento in contanti all'assicurato comporterà la scadenza della prestazione, che uscirà in tal modo dalla sfera della previdenza per entrare in quella privata dell'assicurato (Laffely-Maillard, op. cit., n. 25 ad art. 22 LIFD, p. 557).

E. 4.4

L'esistenza di una stretta relazione fra la previdenza professionale e quella individuale vincolata è quindi pacifica. Non si spiegherebbe altrimenti perché la legislazione federale sulla previdenza professionale ammetta la possibilità di trasferire fondi dal pilastro 3a alla cassa pensione. A ulteriore riprova del loro stretto legame non va infine dimenticato che, per determinare la misura dei riscatti ammessi nel secondo pilastro, si tiene conto anche della previdenza individuale vincolata. Secondo l'art. 60 a cpv. 2 dell'Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), infatti, l'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'aver del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l'articolo 7 cpv. 1 lett. a OPP 3. Il limite è cioè costituito dal cosiddetto "piccolo" pilastro 3a, riservato ai salariati e agli indipendenti che sono affiliati a un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP.

E. 5.1

Nel caso in oggetto, i ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà di trasferire i fondi della previdenza individuale vincolata nella cassa pensione, bensì hanno optato per il versamento del capitale della prestazione di vecchiaia del 3° pilastro, chiedendo, al medesimo tempo, le deduzioni dal reddito imponibile dell'integralità degli importi versati quali riscatto di anni di contribuzione alla cassa pensione. Le modalità scelte dai contribuenti, oltre a configurare

un caso diverso rispetto a quanto descritto nel considerando precedente, sono indubbiamente atte a conseguire un risparmio d'imposta. Se avessero dato seguito alle regole che derivano dall'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 (disposizione di cui tra l'altro ne rivendicano l'applicazione), i ricorrenti avrebbero potuto colmare gran parte delle proprie lacune nell'ambito del secondo pilastro in neutralità fiscale.

E. 5.2

Dagli atti che risultano dall'incarto fiscale, emerge il seguente svolgimento dei fatti: · il 30 novembre 2009, è stato sciolto il rapporto di previdenza vincolata con la _____, per un importo di fr. 166'492.90; la prestazione in capitale è stata imposta parzialmente dall'UT con l'aliquota privilegiata secondo l'art. 38 LT, in quanto nel medesimo periodo fiscale i contribuenti hanno versato l'importo di fr. 70'000.-- per il riscatto di anni di contributi della cassa pensione; · nel corso del 2010, i contribuenti hanno proceduto con un ulteriore riscatto di anni di contributi alla cassa pensione, per fr. 70'000.--; · il 25 gennaio 2011 e il 31 marzo 2011, sono stati sciolti ancora due contratti di previdenza vincolata e meglio: fr. 75'868.20 con la _____, rispettivamente fr. 62'795.25 con la _____; · sempre nel corso del 2011, è stato effettuato un riscatto di anni di contributi alla cassa pensione, per fr. 70'000.--; · l'UT non ha proceduto, nel periodo fiscale 2011, ad alcuna imposizione annua sulle prestazioni in capitali provenienti dalla previdenza vincolata (art. 38 LT e art. 38 LIFD) per complessivi fr. 138'663.45. Lo stesso UT ha infatti ritenuto che, incassando i ricorrenti gli averi della previdenza individuale vincolata e procedendo a dei riscatti di anni di contributi al 2° pilastro, l'operazione andava considerata come avvenuta in neutralità fiscale; motivo per cui, non sono state riconosciute le deduzioni richieste invece dai contribuenti e rivendicate ancora in sede di ricorso, per i riscatti pari a complessivi fr. 140'000.-- (nel 2010 e nel 2011). La situazione realizzata dai contribuenti è, in definitiva, stata la seguente: · l'importo complessivo di fr. 305'156.35 è stato incassato dai ricorrenti a seguito dello scioglimento di tre diversi rapporti di previdenza vincolata tra il 2009 e il 2011; · l'importo totale di fr. 335'000.-- è stato riscattato dai ricorrenti tra il 2009 e il 2014, per contributi alla cassa pensione; Va dunque da sé che la lacuna complessiva coperta con i riscatti effettuati tra il 2009 e il 2014 era chiaramente superiore all'avere totale percepito dalla previdenza vincolata tra il 2009 e il 2011; ciò che rientra in quanto ampiamente indicato nel consid. 4 qui sopra e che si scontra invece con quanto ritenuto dall'Alta Corte nella sentenza già citata del 18 giugno 2015 (criticata pure dalla dottrina; cfr. Laffely-Maillard, op. cit., n. 63a ad art. 33 LIFD, p. 746).

E. 5.3

). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interpreta invero meno restrittivamente l'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3, ammettendo la possibilità di un trasferimento anche solo parziale dalla previdenza individuale vincolata alla previdenza professionale in senso stretto, senza quindi la necessità di sciogliere il rapporto di previdenza. Questo si giustifica in particolar modo per non discriminare i contribuenti che hanno un solo pilastro 3a nei confronti di coloro che invece ne cumulano diversi e possono conseguentemente sciogliere più facilmente l'uno o l'altro rapporto di previdenza (cfr. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale n. 136 del 23 giugno 2014, n. 893 ; inoltre Conferenza fiscale svizzera, Prévoyance et impôts, A.8.2.1). A ogni buon conto, nel caso di specie, i rapporti di previdenza che legavano i ricorrenti con i tre fondi di previdenza vincolata sono stati sciolti con il versamento di una prestazione complessiva in capitale di fr. 305'156.35 tra il 2009 e il 2011. Il versamento diretto dalla previdenza

individuale vincolata alla cassa pensione rappresentava pertanto una reale opzione, che i ricorrenti hanno invece deciso di non seguire, optando per una modalità alternativa, non prevista dall'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3. È quindi lecito e oggettivo ritenere che la vera intenzione dei ricorrenti non fosse quella di trasferire fondi nella previdenza professionale, bensì di incassare le diverse prestazioni in capitale, di sottoporle (almeno in parte) all'imposizione con l'aliquota privilegiata prevista dalla legge, di chiedere in seguito la deduzione dal reddito imponibile dell'intero importo versato alla cassa pensione e, il tutto, per conseguire evidentemente un risparmio d'imposta e non certo per migliorare la propria situazione previdenziale.

E. 5.4

Non comporta una diversa conclusione l'argomento, addotto dai ricorrenti, secondo cui RI 1 avrebbe usufruito della facoltà di percepire il capitale del 3° Pilastro cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS, con la conseguenza che le prestazioni percepite rientrerebbero fra i pagamenti previsti dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 e non fra quelli di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3. In effetti, il trasferimento dal Pilastro 3a al 2° Pilastro è possibile anche dopo il compimento dei 59/60 anni, questa possibilità, riconosciuta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), è stata accettata anche dai membri del Gruppo di lavoro previdenza della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), in cui è rappresentata la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale n. 136 del 23 giugno 2014, n. 892; v. anche inoltre Conferenza fiscale svizzera, *Prévoyance et impôts*, A.8.2.1). Nello stesso senso si è pronunciato recentemente anche il Tribunale fiscale del Canton Soletta, confrontandosi con il caso di un contribuente che, all'età di 64 anni, aveva versato un importo di fr. 40'000.-- a titolo di riscatto nel 2° Pilastro, ma che nello stesso anno aveva ricevuto una prestazione di capitale del Pilastro 3a di fr. 27'852.--. Secondo l'autorità giudiziaria cantonale, un trasferimento dal Pilastro 3a al 2° Pilastro è possibile, anche dopo il compimento dei 59/60 anni, solo secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3, quindi in regime di neutralità fiscale. Sebbene il ricorrente, vista la sua età, avesse il diritto di farsi versare una prestazione di vecchiaia nell'ambito del Pilastro 3a, se voleva procedere a riscatti nell'ambito del 2° Pilastro era tenuto a farlo secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3. In considerazione dello scopo perseguito dal contribuente, che sosteneva di aver voluto migliorare la propria previdenza professionale, la corte cantonale ha affermato che appariva insolito e inappropriato allo scopo economico il fatto che egli avesse dapprima riscosso una prestazione in capitale e poi proceduto al riscatto della lacuna nel 2° Pilastro (sentenza del 24.10.2016, in KSGE 2016 n. 7). La sentenza del Tribunale fiscale del Canton Zurigo citata dai ricorrenti (DB.2016.94 e 1 ST.2016.117 del 26.10.2016, in StE 2017 B 27.1 n. 52), che esclude l'esistenza di un'elusione fiscale, si fonda su una visione formalistica, che non può essere condivisa.

E. 5.5

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, nel caso in esame, sono adempiuti tutti i presupposti per il riconoscimento dell'elusione fiscale. Appare insolito e inappropriato rispetto allo scopo economico perseguito il fatto che il ricorrente abbia riscattato delle lacune nella cassa pensione e, negli stessi giorni, riscosso delle prestazioni della previdenza individuale vincolata, senza avvalersi della facoltà di trasferire direttamente tali fondi dal pilastro 3a al 2° pilastro in neutralità fiscale. L'unico motivo che potrebbe spiegare questa scelta va ricercato nell'intento di ottenere un risparmio di imposte. L'insorgente afferma

che la sua situazione finanziaria era “tale che non era sicuramente necessario sciogliere i terzi pilastri per effettuare riscatti di anni di assicurazione nell’ambito del II Pilastro”. In base alla dichiarazione d’imposta, in realtà, i capitali mobiliari non erano particolarmente importanti (fr. 140'249.-- alla fine del 2010 e fr. 177'106.-- alla fine del 2011). In ogni caso, non si vede perché l’eventuale disponibilità di capitali, con cui finanziare il riscatto nel secondo pilastro senza impiegare le prestazioni della previdenza individuale vincolata, dovrebbe portare ad escludere un intento elusivo. Ciò che è determinante è il fatto che il prelievo dal 3° Pilastro e il riscatto nel 2° siano stati praticamente simultanei e che il contribuente non abbia adottato la procedura che prevede la neutralità fiscale.

E. 5.6

L’autorità di tassazione ha quindi correttamente proceduto, rettificando il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 335'800.-- per l’IC 2010 e in fr. 337'400.-- per l’IFD 2010, in fr. 424'900.-- per l’IC 2011 e in fr. 428'100.-- per l’IFD 2011 e considerando unicamente fr. 16'122.-- a titolo di deduzione per la previdenza professionale del 2° pilastro per l’IC/IFD 2010 e fr. 26'072.-- per l’IC/IFD 2011.

E. 6

Alla luce di quanto esposto nei considerandi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 2'100.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: _____ . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.